

PAVIA e ANSALDO
STUDIO LEGALE

Via del Lauro, 7 . I - 20121 Milano . Tel. +39.02 8558.1 . Fax +39.02 89011995 . info.milano@pavia-ansaldo.it
Via Bocca di Leone, 78 . I - 00187 Roma . Tel. +39.06 69516.1 . Fax +39.06 6793236/7 . info.roma@pavia-ansaldo.it
www.pavia-ansaldo.it

EMERGENZA COVID-19

Disposizioni contenute nei Decreti legge n. 11/20 e 18/20, con cui è stato introdotto l'uso delle tecnologie di comunicazione a distanza nei Tribunali italiani unitamente ad altre misure per il contenimento della crisi



Associazione professionale tra

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati - Avv. Claudio Cera - Avv. Enrico Del Guerra - Avv. Mario Di Giulio - Avv. Gian Paolo Di Santo
Avv. Filippo Fioretti - Avv. Marco Giustiniani - Avv. Vittorio Loi - Avv. Francesco Manara - Avv. Nico Moravia - Avv. Mia Rinetti - Avv. Meritxell Roca Ortega
Avv. Marina Santarelli - Avv. Maurizio Vasciminni - Avv. Sven von Mensenkampff - Avv. Roberto Zanchi e Dott. Marco Jannon

Soci Onorari: Agostino Migone de Amicis - Bruno R. Pavia

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

Il legislatore italiano ha affrontato l'emergenza sanitaria in corso adottando anche disposizioni urgenti relative all'amministrazione della giustizia (d.l. 8 marzo 2020 n. 11 e d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Tra le misure più significative, va subito richiamata l'attenzione sull'introduzione, sia nel settore civile che in quello penale, di **udienze a distanza, ossia di udienze tenute in videoconferenza** con gli applicativi *Skype for Business* o *Microsoft Teams*. Si tratta di una novità assoluta nel sistema giudiziario italiano, introdotta come misura emergenziale per non paralizzare il sistema giudiziario nel periodo di *lock down* ma che, se avrà dato buoni frutti, non si esclude possa essere confermata come una delle modalità con cui le udienze potranno essere celebrate anche quando la crisi sarà finita.

SETTORE CIVILE

Si prevede il rinvio di tutte le udienze fissate sino al 15 aprile 2020 e la sospensione/proroga di tutti i termini in scadenza in questo periodo, con alcune eccezioni concernenti procedimenti in materia di:

- 1) minorenni;
- 2) alimenti;
- 3) diritti fondamentali della persona;
- 4) trattamenti sanitari obbligatori e malattia mentale;
- 5) interruzione di gravidanza;
- 6) protezione contro gli abusi familiari;
- 7) espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- 8) esecuzione provvisoria in appello o nei procedimenti davanti la corte di cassazione;
- 9) tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione quando vi sia una situazione di estrema indifferibilità;

Rientrano nell'eccezione anche i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Capo dell'Ufficio Giudiziario in calce all'atto introduttivo e, per le cause già iniziate, con provvedimento del Giudice istruttore o del Presidente del Collegio.

Per il periodo successivo, dal 16 aprile e sino al 30 giugno 2020, è stata invece conferita autonomia organizzativa ai Capi degli Uffici Giudiziari sia quanto alla regolamentazione degli accessi agli Uffici sia quanto alla proroga del regime vigente sino al 15 aprile 2020.

Quanto alle udienze (sia di quelle che saranno eventualmente celebrate nel periodo sino al 15 aprile sia successivamente) è stato previsto che l'udienza con presenza fisica dei difensori e delle parti possa essere sostituita, come accennato, da una trattazione orale telematica, oppure da una trattazione scritta (con scambio quindi di difese depositate in via telematica all'esito del quale il Giudice assumerà gli opportuni provvedimenti, che pure verranno comunicati in via telematica alle parti).

SETTORE PENALE

Le previsioni ricalcano – con gli evidenti dovuti adattamenti in ragione, ad esempio, del principio di oralità del procedimento penale – la *ratio*, la logica e le soluzioni già illustrate con riferimento ai procedimenti civili.

La disciplina, anche per i procedimenti penali, è polarizzata – sui seguenti aspetti: **(i) rinvio d’ufficio delle udienze oltre il 15 aprile e correlata sospensione del decorso di tutti i termini per il compimento tutti gli atti processuali**, salvo specifici casi in cui prevale la trattazione del processo per esigenze di urgenza e celerità. **Sono altresì sospesi**, per lo stesso periodo, **il corso della prescrizione e i termini di durata massima della misura cautelari in generale (non solo custodia cautelare)**; **(ii)** possibile adozione – da parte dei Capi degli Uffici Giudiziari – di **misure organizzative** espressamente indicate come idonee ad evitare assembramenti, sia per le udienze non differibili e non rinviabili sia per il periodo successivo, dal **16 aprile al 30 giugno**. Il ventaglio di tali misure è estremamente ampio e arriva a prevedere la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’art. 472 co. 3° c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e il rinvio delle udienze anche oltre il 30 giugno, salvo i procedimenti già oggi non sospesi. Ovviamente, il corso della prescrizione e i termini “cautelari” resteranno sospesi per il tempo correlato a tale rinvio e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Per la trattazione di **udienze cui debbano partecipare persone detenute, internate o sottoposte a custodia cautelare, in tutto il periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, ferma** la possibile celebrazione del dibattimento a porte chiuse, la partecipazione sarà assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto espressamente indicati dall’autorità giudiziaria, in modo simile a quanto previsto per il settore civile.

Inoltre, in deroga al regime ordinario, **le comunicazioni e le notificazioni, agli imputati e alle altre parti private, degli avvisi e dei provvedimenti relative a questo periodo**, potranno essere eseguite mediante **invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia**, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio

SETTORE AMMINISTRATIVO

Si prevede il **rinvio di tutte le udienze fissate sino al 15 aprile 2020** (nella c.d. prima fase) e la **sospensione/proroga di tutti i termini in scadenza in questo periodo**. Un regime *ad hoc* è previsto per i procedimenti cautelari nella prima fase per i quali è prevista l’adozione di decreti monocratici con rinvio della trattazione collegiale ad un periodo successivo al 15 aprile 2020. Per la **fase successiva**, e sino al **30 giugno 2020**, è previsto che tutte le controversie passino in decisione sulla base degli atti di causa. Al contempo, è previsto che le parti costituite possano depositare note di udienza fino a due giorni liberi prima della data di udienza. Le parti potranno, altresì, fare richiesta di rimessione in termini per tutti i termini ‘a ritroso’ che non sia stato possibile osservare a causa della sospensione dei termini nella prima fase.

PROCEDIMENTI IN CASSAZIONE

Con decreto del 31 marzo 2020, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio di tutti i procedimenti di cui era prevista la discussione in pubblica udienza

entro il 30 giugno 2020 a una data successiva, salve le eccezioni già indicate nel precedente paragrafo “*Procedimento civile*” ai numeri 1 a 9. Lo stesso decreto detta anche alcune limitazioni sulla pianificazione e sullo svolgimento delle adunanze camerale, in ambito sia civile sia penale, e stabilisce che tutte le adunanze e le udienze camerale non partecipate e *de plano* saranno tenute da remoto, tramite una connessione sicura.

ADR

Il legislatore d’urgenza ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti obbligatori (ossia quelli che costituiscono condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria) di mediazione, negoziazione assistita e degli altri procedimenti speciali di ADR previsti da disposizioni di legge instaurati prima del 9 marzo 2020. Nessuna disposizione è stata adottata con riferimento ai procedimenti di mediazione e negoziazione assistita non obbligatori e ai procedimenti arbitrali.

Va nondimeno segnalato che diverse istituzioni arbitrali domestiche (quali la Camera Arbitrale di Milano e la Camera Arbitrale di Bologna) hanno autonomamente assunto provvedimenti di rinvio delle udienze (consentendo con il consenso di tutte le parti udienze telematiche, ossia mediante videoconferenza) e di sospensione/proroga dei termini, più incisivi di quelli allo stato adottati da istituzioni arbitrali internazionali ⁽¹⁾.

Similmente, Banca d’Italia ha deliberato la sospensione (dal 17 marzo al 3 aprile 2020) di tutti i termini dei procedimenti avanti l’ABF e CONSOB di tutti i termini (dal 12 marzo al 15 aprile 2020) dei procedimenti avanti l’ACF.

Va precisato, per concludere, che le norme dettate dal legislatore d’urgenza, di cui si è fornita una illustrazione estremamente sintetica, lasciano qualche margine di incertezza interpretativa. Nondimeno, la *ratio legis* è estremamente chiara: limitare al massimo le attività in presenza fisica e bloccare il decorso dei termini processuali.

⁽¹⁾ Si rammenta, al riguardo, che alla data odierna: **(i)** l’ICC ha previsto l’obbligo di depositare on line le domande di arbitrato e ha rinviato o cancellato udienze o riunioni presso l’ICC Hearing Centre di Parigi; **(ii)** la LCIA ha previsto l’obbligo di deposito on line delle domande di arbitrato; **(iii)** egualmente la SCC; e **(iv)** il SIAC ha previsto che i nuovi procedimenti arbitrali siano promossi con domande depositate on line e le riunioni si svolgano tramite video o teleconferenza.